

Inviata a mezzo pec

Spett.le

**Biogest srl**

Via San Giovanni Bosco n. 179/A

15067 – Novi Ligure (AL)

52100 – Arezzo (AR)

**PROT. 4922 /2017**

**Oggetto: Procedura aperta per la sottoscrizione di un contratto di appalto avente ad oggetto l'esecuzione del servizio di campionamento e/o analisi chimiche previste dal "Piano di sorveglianza e controllo" e dall'"Autorizzazione integrata ambientale" per le discariche di "Casa Rota" a Terranuova Bracciolini (AR) e "Podere il Pero" a Castiglion Fibocchi (AR) – Comunicazione di esclusione e revoca aggiudicazione gara**

Con la presente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76, comma 5, lett. a) del D. Lgs 50/2016, si comunica che con determina adottata in data 20/12/2017, l'Amministratore Delegato Arch. Luana Frassinetti ha revocato l'aggiudicazione definitiva adottata con il precedente provvedimento del 24/10/2017 per i motivi di seguito esposti.

Alla data del 07/09/2017, in occasione della quale la Vostra rispettabile società provvedeva ad inviare il plico di gara contenente l'offerta, le dichiarazioni formulate in punto di DGUE in relazione al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 4, del D. Lgs 50/2016, palesavano una condizione di piena regolarità fiscale della società Biogest srl.

Esperito l'intero procedimento di gara e dichiarata l'aggiudicazione definitiva in favore del concorrente risultato primo in graduatoria, la scrivente Stazione Appaltante provvedeva ad interrogare la piattaforma AVCPass per effettuare i dovuti controlli sulla veridicità di quanto dichiarato dall'aggiudicatario in sede di gara, ai fine della comprova del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e smi.

In data 14/11/2017 il portale messo a disposizione da ANAC restituiva un messaggio di posizione fiscale irregolare, demandando all'operatore economico la facoltà di presentare

**CENTRO SERVIZI AMBIENTE IMPIANTI S.P.A.**

**Sede legale:** S.P. 7 di Piantravigne - 52028 Terranuova Bracciolini (AR) - **Sede amministrativa:** Via Lungarno 123 - 52028 Terranuova Bracciolini (AR)

Tel. 055 9737161 - Fax 055 9737124 - Email: info@csaimpianti.it - Posta Elettronica Certificata: segreteria@pec.csaimpianti.it

Capitale sociale € 1.610.511,00 i.v - Iscrizione al R.E.A. AR-144514 - P.IVA / Codice Fiscale 01861020517

istanza direttamente all'Agenzia delle Entrate competente al fine di ottenere il rilascio di una "attestazione sostitutiva dell'esito".

Consequentemente con nota prot. n. 4452 del 15/11/2017 CSAI spa procedeva a notificare la Vostra rispettabile società in merito alla presunta irregolarità fiscale e concedeva termine di n. 20 giorni per poter sanare la posizione mediante la presentazione di un certificato con esito favorevole rilasciato dall'Ente competente..

In riscontro a quanto sopra, la Vostra società si limitava a trasmettere una pec del 24/11/2017 a mezzo della quale veniva giustificato il messaggio di posizione irregolare restituito da ANAC, attribuendolo all'esistenza di "importi di residuo vecchi pagamenti già saldati e ad una rottamazione non agganciata correttamente tra i vari uffici". Nessuna ulteriore comunicazione o produzione documentale sopraggiungeva nei termini richiesti.

Nel tentativo di garantire quanto più possibile il *favor participationis* CSAI spa interpellava in autonomia l'Agenzia delle Entrate di Alessandria ricevendo peraltro, in data 05/12/2017, un certificato a conferma della sussistenza di gravi irregolarità fiscali definitivamente accertate nella misura di seguito indicata:

- cartella di pagamento n. 001200170005804141, anno di imposta 2013, notificata il 08/09/2017 derivante da liquidazione irap controllo centralizzato, per un debito di euro 8.550,23 (peraltro non di interesse nel procedimento di gara in questione);
- cartella di pagamento n. 00120170002289448, anno di imposta 2013, notificata il 27/03/2017 derivante da liquidazione unico soc. di cap. entri com. ed equip., per un debito di euro 93.206,79

Considerata la grave irregolarità emersa a seguito dell'interrogazione diretta dell'Agenzia delle Entrate, CSAI spa con nota prot. n. 4706 del 06/12/2017 rappresentava nuovamente la questione alla Vostra rispettabile società, concedendo ulteriori n. 2 giorni naturali e consecutivi per fornire chiarimenti e presentare valida documentazione probatoria a supporto.

In pari data la Vostra società contestava nuovamente, a mezzo pec, le dichiarazioni rese dall'Agenzia dell'Entrate attribuendo le stesse ad un lavoro di approssimazione da parte degli uffici deputati alle verifiche. In particolare, tralasciando i riferimenti alle violazioni non definitivamente accertate che non possono essere poste a fondamento dell'esclusione di un concorrente dalla procedura di gara, si rileva come l'emissione della cartella di pagamento n. 00120170002289448, dell'importo di euro 93.206,79, veniva da Voi superata sostenendo la presenza di una precedente rateizzazione di cui si provvedeva ad allegare l'istanza unitamente

ad un estratto, presumibilmente ottenuto dal cassetto fiscale, e contenente una tabella con l'elencazione di diverse cartelle di pagamento.

Esaminata la documentazione da Voi trasmessa come sopra indicato, questa Stazione Appaltante rilevava in via preliminare che:

- il Mod. R3 prodotto riporta esclusivamente la Vostra richiesta di rateizzazione della cartella di pagamento *de quo*, ma non è corredato da alcun protocollo di presentazione all'agenzia delle entrate Riscossione, tanto da essere mancante della pagina 4, in cui il Personale della Agenzia delle entrate-Riscossione avrebbe dovuto riportare la data di deposito dell'istanza;
- ad ogni buon conto l'istanza di rateizzazione risulta datata al 19/07/2017, anteriormente alla presentazione dell'offerta, e pertanto doveva essere prodotta in sede di gara tra la documentazione amministrativa, unitamente al provvedimento di approvazione da parte dell'Agenzia delle entrate e dei giustificativi di pagamento delle singole rate, allegandone copia e facendone menzione in punto di DGUE;
- il secondo documento estratto dal cassetto fiscale, mostra un elenco di cartelle che risultano ancora non pagate o versate parzialmente, ma non attesta in maniera chiara ed univoca la presenza di un piano di rateizzo e la puntualità nei versamenti delle singole rate

In seguito alla ennesima richiesta pec del 11/12/2017, a mezzo della quale CSAI spa sollecitava per l'ultima volta la produzione dei documenti attestanti l'effettivo deposito dell'istanza di rateizzazione e la sussistenza di un piano di rateizzo sulla cartella di pagamento n. 0120170002289448, la Vostra rispettabile società dichiarava di aver depositato in data 13.12.2017 all'Agenzia delle Entrate "Documentazione per rilascio attestato regolarità fiscale", documentazione che però non veniva allegata limitandosi Codesta Società a inviare la sola ricevuta di deposito.

Con riferimento a ciò si ritiene che la ricevuta di deposito trasmessa a questa Stazione Appaltante non rivesta alcuna funzione utile allo scioglimento della questione in materia di irregolarità fiscale, in quanto non è dato sapere quali siano i documenti prodotti all'Agenzia delle Entrate.

CSAI al fine di fugare ogni dubbio sulla Vostra posizione interpellava anche Agenzia Entrate Riscossione la quale **comunicava, con pec del 19/12/2017, ns. prot. n. 4887, l'effettiva sussistenza di una istanza di rateizzazione sulla cartella di pagamento n.**

**00120170002289448 (prot. n. 102278 del 24/07/2017) rigettata per “la mancanza dei requisiti previsti dalla vigente normativa”.**

In considerazione di ciò è stata pertanto disposta, per violazione dell’art. 80, comma 4, del D. Lgs 50/2016, l’esclusione della Vostra rispettabile società dalla procedura di gara nonché la revoca dell’aggiudicazione definitiva in Vostro favore. Il presente provvedimento sarà oggetto di pubblicazione, ex art. 29 D. Lgs 50/2016, sul profilo aziendale della Committente.

Si rammenta che la polizza provvisoria presentata a corredo dell’offerta verrà incamerata da questa Stazione Appaltante ex art. 93, comma 6, del D. Lgs 50/2016.

Da ultimo Vi comunichiamo che per quanto riguarda la polizza definitiva costituita ai sensi dell’art. 103 del predetto decreto, CSAI spa provvederà a disporre lo svincolo nei tempi di legge.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente TAR nei termini di legge.

Distinti saluti

Terranuova Bracciolini, 20/12/2017

Il Responsabile del procedimento

Ing. Luca Zipoli

F.TO IN ORIGINALE